



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

**DIRETTIVA SULLA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA  
SEGNALAZIONI DI ILLECITO  
(c.d. *whistleblower*)**

La legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione che prevede, tra l'altro, la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c. d. *whistleblower*).

La tutela, limitatamente all'ambito della pubblica amministrazione, è regolata con la disposizione dell'art. 1, co. 51, che introduce l'art. 54-bis (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che: «*fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*».

La ricordata disciplina è stata integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 che, da un lato, ha modificato, con l'art. 31, il testo dell'art. 54-bis introducendo l'A.N.AC. quale soggetto destinatario delle segnalazioni, dall'altro (con l'art. 19, co. 5) ha stabilito che l'A.N.A.C. «*riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165*». L'A.N.AC., pertanto, è chiamata a gestire, oltre alle segnalazioni provenienti dai propri dipendenti per fatti illeciti avvenuti all'interno della propria struttura, anche le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni possono indirizzarle ai sensi del richiamato articolo 54 bis.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, l'A.N.AC. ritiene che il flusso di gestione delle segnalazioni debba avviarsi con l'invio della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

Qualora le segnalazioni riguardino direttamente il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'A.N.AC..

Il dipendente pubblico, che è già tutelato dalla succitata norma, acquisisce con al procedura di *wistleblowing*, un'ulteriore e più snella modalità di denuncia dell'illecito di cui sia venuto a conoscenza; contemporaneamente il contrasto alle attività corruttive viene rafforzato da questa modalità di denuncia che si aggiunge a quelle già esistenti.

Il cosiddetto *whistleblower*, costituisce, pertanto, la figura del dipendente pubblico che, nel segnalare «*condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro*» (citato art. 54 bis), gode di un sistema di tutele:

- l'assoluta riservatezza della propria identità;
- il divieto di discriminazioni e/o ritorsioni nei suoi confronti;





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- la sottrazione della denuncia al diritto di accesso ex L. 241/90 (salvo casi eccezionali, nei quali disvelare l'identità del segnalatore sia "assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato").

Il tema risulta ulteriormente definito nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), oltre che nelle apposite Linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 6 del 28.04.2015 (documenti consultabili sul sito istituzionale A.N.A.C.), le quali costituiscono un fondamentale modello procedurale per la gestione delle segnalazioni, cui l'amministrazione si è ispirata, secondo le proprie esigenze organizzative.

L'A.N.A.C. rende noto che è in via di realizzazione un sistema automatizzato per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite che verrà successivamente messo a disposizione per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta.

Nelle more dell'entrata a regime del suddetto sistema, considerato che lo stesso richiede, evidentemente, particolare attenzione per la delicatezza e per la novità del tema, si dispone che il nuovo istituto in oggetto sia al momento attuato attraverso una delle seguenti modalità:

- a) segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione del MiBACT utilizzando l'account dedicato [wistleblowing@beniculturali.it](mailto:wistleblowing@beniculturali.it);
- b) segnalazione all'ANAC, attraverso il canale privilegiato aperto, stante la competenza di ricevere le segnalazioni conferita all'Autorità dal citato art. 54 *bis*, come modificato dalla L. 114/2014, nel caso in cui le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite la casella di posta elettronica dedicata: [wistleblowing@anticorruzione.it](mailto:wistleblowing@anticorruzione.it).

Pertanto, i dipendenti del Ministero, ivi compresi quelli assunti con contratto a tempo determinato (come da Orientamento n. 73 del 09.09.2014 dell'ANAC), per la segnalazione degli illeciti di cui vengono a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, devono utilizzare un apposito modulo allegato alla presente direttiva, utilizzabile con il programma Adobe Reader 8 o versioni successive.

Nel caso in cui la segnalazione sia indirizzata esclusivamente all'ANAC (caso b)), tale modulo è anche disponibile, collegandosi al sito istituzionale ANAC, [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) e, dalla *home page*, seguire il percorso: Amministrazione Trasparente -> Altri contenuti - Corruzione -> Segnalazioni di illecito - *whistleblower*, da dove è possibile l'invio diretto all'ANAC, avendo assicurazione di riservatezza sull'identità e di protezione contro eventuali forme di ritorsione, in piena attuazione della normativa.

L'utilizzo di una delle due modalità presuppone che alla segnalazione di illecito sia allegata ogni utile documentazione atta a documentare il fatto.

Al fine di un raccordo tra i vari enti/soggetti destinatari delle segnalazioni, ai sensi dell'art. 54 *bis* succitato, è opportuno che il segnalante renda noto di aver indirizzato eventualmente la stessa missiva ai vari soggetti/enti previsti.

Tutte le denunce, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato, saranno esaminate esclusivamente dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. In caso di trasmissione ad



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

altri Uffici per la trattazione, sarà omessa l'indicazione di dati che potrebbero, anche indirettamente, rivelare l'identità del segnalante.

In conclusione, è appena il caso di evidenziare la *ratio* del legislatore, il quale, con l'introduzione di un istituto sicuramente nuovo alla cultura giuridica italiana, ma già ampiamente affermato in altri Paesi, ha inteso incoraggiare il dipendente pubblico a denunciare comportamenti illeciti, senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Roma, li 23 DIC. 2015

Antonia Pasqua Recchia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonia Pasqua Recchia', written over the printed name.